



**ADI ASSOCIAZIONE
PER IL DISEGNO
INDUSTRIALE**

**NORME DI CARATTERE GENERALE PER LE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI DEL DESIGNER NORME DI CARATTERE
GENERALE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL DE-
SIGNER NORME DI CARATTERE GENERALE PER LE PRE-
STAZIONI PROFESSIONALI DEL DESIGNER NORME DI CA-
RATTERE NORME DI CARATTERE GENERALE PER LE PRE-
STAZIONI PROFESSIONALI DEL DESIGNER NORME DI CA-
RATTERE GENERALE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONA-
LI DEL DESIGNER NORME DI CARATTERE GENERALE PER LE
PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL DESIGNER NORME DI
CARATTERE GENERALE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIO-
NALI DEL DESIGNER NORME DI CARATTERE GENERALE PER
LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL DESIGNER NORME DI
CARATTERE GENERALE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIO-**

Norme di carattere generale per le prestazioni professionali del designer

L'ADI (Associazione per il Disegno Industriale) fondata nel 1956 è l'istituzione nazionale protagonista della formazione e dello sviluppo del design italiano come fenomeno professionale, produttivo, distributivo e di consumo.

Essa fa parte dal 1956 dell'ICSID (International Council of Societies of Industrial Design); nel 1969 è stata tra i fondatori del BEDA (Bureau of European Designers Associations) di cui tuttora fa parte, dal 1985 è associata all'ICOGRADA (International Council of Graphic Design Associations), e ospita altresì al suo interno, dal 1994, la delegazione italiana dell'EIDD – European Institute for Design and Disability - ovvero l'IIDD – Istituto Italiano per il Design e la Disabilità. Promuove premi, mostre e tutte le attività culturali connesse al disegno industriale.

Con il presente documento l'ADI intende portare alla conoscenza di tutti gli operatori i criteri di riferimento per regolare correttamente il rapporto professionale tra Designer e Committente. Esso riprende le precedenti pubblicazioni ADI (ultima edizione 1999/2000), aggiornate nelle parti dove le nuove disposizioni legislative o l'esito di alcune sentenze hanno introdotto sostanziali varianti, nell'intento di adeguarsi sempre di più al Sistema Europeo di Tutela del Design.

Questo lavoro d'aggiornamento è stato redatto in comune accordo tra il

Dipartimento Progettisti

Antonio Macchi Cassia (coordinatore)

Marco Colasanti

Valentina Downey

Pierluigi Molinari

Patrizia Scarzella

e il Dipartimento Imprese

F.Ili Guzzini (Domenico Guzzini, coordinatore)

Abet Laminati (Francesco Comoglio)

Acerbis International (Lodovico Acerbis)

BTicino (Marco Fiorentino)

Serralunga (Luisa Bocchietto)

Norme di carattere generale

1

1.1 Oggetto dell'incarico

È la prestazione d'opera intellettuale di carattere prevalentemente progettuale volta all'ideazione, progettazione, produzione e comunicazione di oggetti, strumenti, macchine, parti o accessori, disegni di superfici o altro, secondo forme esteticamente e funzionalmente coerenti.

La prestazione può portare alla realizzazione di un'invenzione, di un disegno, di un modello, di un'opera tutelata dal diritto d'autore ai sensi dell'art. 2, n. 10 della legge 22 aprile 1941 n. 633, o di un altro risultato progettuale e il Committente, contro un corrispettivo, può acquistare un diritto di sfruttamento economico sull'opera in via esclusiva, a tempo determinato o a tempo indeterminato¹.

L'espletamento di un incarico da parte del Designer prevede normalmente il seguente iter:

- colloqui con il Committente e raccolta dati;
- enunciazione di un'ipotesi di intervento;
- sviluppo del progetto di massima, rappresentazione dei suoi contenuti;
- verifica del progetto con eventuali modifiche e/o integrazioni;
- sviluppo del progetto definitivo in ogni sua caratteristica;
- assistenza durante le fasi di realizzazione.

1.2 Forme di prestazione d'opera del designer

Il Designer può prestare la sua opera in una delle tre forme qui di seguito illustrate che configurano altrettanti rapporti con il Committente:

Incarico di progettazione

L'incarico di progettazione è la forma di prestazione dell'opera professionale in virtù della quale il Designer sviluppa e gestisce autonomamente un progetto preventivamente concordato con il Committente.

Nel caso in cui l'incarico si interrompesse in una determinata fase del progetto, al Designer spetta la retribuzione per il lavoro effettivamente svolto; comunque la lettera d'incarico dovrà prevedere l'impegno da parte del Committente ad affidare allo stesso Designer qualsiasi ripresa o ulteriore sviluppo del progetto.

(1) Le parti possono accordarsi sulla durata del contratto e la loro scelta ricadrà sulla prima o sulla seconda ipotesi in funzione del corrispettivo. Sia il Committente che il Designer avranno in effetti interesse ad un contratto a tempo indeterminato nel momento in cui possano trarne un'ottimizzazione del profitto. La soluzione della durata indeterminata può quindi essere positiva per entrambe le parti, ma il Designer dovrebbe essere informato dei rilievi economici dell'alternativa astrattamente possibile.

Laddove l'interruzione dipenda da inadempimento delle parti, secondo le norme del Codice Civile, la parte inadempiente potrà essere chiamata a risarcire i danni all'altra parte.

Incarico di consulenza

Consiste in una particolare modalità di prestazione dell'opera professionale secondo la quale il Designer anziché gestire in modo autonomo lo sviluppo di un progetto preventivamente definito, mette a disposizione del Committente parte del proprio tempo e/o delle proprie capacità professionali.

Incarico di lavoro collegiale

Si può verificare per qualsiasi delle forme di incarico sopra elencate. La costituzione in collegio dovrà essere specificamente prevista all'atto di assegnazione dell'incarico, contestualmente con l'indicazione di un coordinatore e la precisazione dei compensi spettanti a ciascun professionista.

1.3 Compensi

Il Designer presta la propria opera a fronte di un compenso. I compensi e i rimborsi spettanti al Designer sono interamente a carico del Committente; qualora le parti decidano di interrompere la collaborazione prima della formazione del contratto si applica l'art. 1337 c.c. (*Trattative e responsabilità contrattuale*).²

La seguente descrizione delle varie forme di compenso rispecchia la diversità dei settori d'intervento e la varietà tipologica dell'oggetto della progettazione e della sua valutazione economica.

1.3.1 Compenso a royalties

È la forma di compenso in virtù della quale l'opera del Designer è retribuita sulla base di una percentuale sul fatturato annuo relativo al prodotto. Nel contratto è da prevedere l'entità della cifra d'incarico e/o dell'acconto royalties. Si applica nelle ipotesi di serialità tipica della produzione industriale.

1.3.2 Compenso a forfait

È la forma di compenso in virtù della quale l'opera del Designer è retribuita con una cifra globale determinata all'atto della sottoscrizione del contratto. Si applica nel caso di interventi nei quali è possibile specificare chiaramente i criteri di progettazione e il piano di lavoro.

(2) Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

1.3.3 Compenso a percentuale sul costo dell'opera

È la forma di compenso in virtù della quale l'opera del Designer è retribuita sulla base di una cifra calcolata in percentuale sul costo complessivo dell'opera. Si applica nella progettazione e nell'organizzazione degli spazi, nella realizzazione di prodotti non legati alla serialità, nella definizione di oggetti e attrezzature per l'ambiente.

1.3.4 Compenso a vacanza

È la forma di compenso con la quale l'opera del Designer è retribuita esclusivamente sulla base del tempo impiegato per completare l'incarico. Si applica nelle prestazioni di servizi ausiliari, accessori o di consulenza, anche in forma complementare con altri tipi di compenso, e viene utilizzata come base di riferimento per la quantificazione di compensi a forfait o di consulenza.

1.4 Rimborsi spese

Qualunque sia il tipo di compenso concordato, il Designer ha il diritto di richiedere il rimborso a piè di lista delle spese da lui anticipate nell'interesse e per conto del Committente, purché dallo stesso preventivamente autorizzate.

Nel seguente elenco sono indicate a titolo esemplificativo le spese da considerare rimborsabili:

- spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal Designer e dai suoi collaboratori nel corso dell'incarico;
- spese per modelli, prototipi o qualsiasi altra simulazione di quanto progettato;
- spese per fotografie, prove serigrafiche, composizioni, stampa tipografica;
- spese per duplicazione disegni e relazioni oltre alla prima copia;
- spese postali, telematiche e telefoniche;
- spese per il trasporto di documenti e materiale;
- spese per deposito brevetti di marchi e/o brevetti;
- spese per consulenza di terzi.

Il Designer può altrimenti concordare rimborso spese complessivo forfettizzando il presumibile ammontare delle stesse.

Qualora tali spese assumessero una certa consistenza, è data facoltà di richiedere al Committente un relativo congruo acconto.

1.5 Diritti d'autore, brevetti e tutela

Sarà contrattualmente previsto per il Designer:

- di essere riconosciuto autore del progetto realizzato e anche di essere citato come tale in ogni forma di divulgazione e promozione del progetto realizzato;
- di potersi opporre a qualsiasi forma di divulgazione e promozione della sua opera che non sia conforme al decoro e tale da ledere comunque il prestigio professionale;
- la possibilità di divulgazione per proprio conto del progetto realizzato, salvo diverso interesse motivato dal Committente, anche prevedendo in via preventiva ambiti ben definiti di lecita divulgazione;
- il diritto di essere consultato dal Committente per ogni imitazione, derivazione, deformazione, alterazione o modificazione formalmente e/o funzionalmente rilevante dell'opera, o di sue componenti, da parte del Committente.

Sia il Committente che il Designer potranno richiedere, così come previsto nel nuovo codice della proprietà industriale, a protezione dell'opera mediante la richiesta di un titolo di esclusiva ed in particolare con:

- brevetto di invenzione industriale;
- brevetto di modello di utilità;
- registrazione di modello o disegno;
- registrazione di marchio.

Gli eventuali ritrovati o modelli o opere che venissero ritenute suscettibili di brevetto o di registrazione per l'ottenimento di un titolo di esclusiva, potranno essere protetti a cura e spese del Committente che concorderà con il Designer la relativa intestazione.

Si potrebbe suggerire alle parti di cointestare la titolarità del brevetto o della registrazione, evitando così il rischio che una parte possa cedere la privativa industriale sul progetto senza il consenso di quella parte che, pur titolare del diritto d'autore sull'opera, non sia anche titolare della privativa.

Nel caso si provveda al deposito di brevetto e/o alla registrazione, dovranno essere stabilite tra le parti del rapporto d'opera intellettuale le modalità di trasferimento (a titolo temporaneo o definitivo, esclusivo o non esclusivo), dei diritti patrimoniali derivanti dal titolo di esclusiva stesso.

Il titolare potrà, a suo giudizio e a sue spese, procedere nei confronti di terzi per difendere gli eventuali titoli e per tutelare, secondo le norme vigenti, il titolo di esclusiva ottenuto.

Se il Committente non provvede ad agire in tutela dei diritti suoi e del Designer quest'ultimo è legittimato ad agire autonomamente.

Il Designer ha facoltà di depositare, a proprie spese, copia del suo progetto presso il "Registro Progetti ADI" al fine di acquisire prova certa della data di creazione e della paternità in funzione di un'eventuale tutela.

Estratto dal "Regolamento registro progetti"

Il "Registro Progetti" è un servizio di deposito di "progetti" gestito da ADI. Esso si offre come strumento di tutela per fornire prove documentali nei casi di contestazione sulla data di creazione e/o sulla paternità di un progetto.

Il "Registro Progetti" è aperto sia ai Soci ADI che ai non Soci; per i Soci ADI è previsto un corrispettivo di Euro 52,00 + IVA per ogni progetto in deposito presso il "Registro Progetti" per i non Soci il corrispettivo è di Euro 129,00 + IVA.

I progetti vengono accettati nel "Registro Progetti" solo dopo avere sottoscritto il contratto di deposito e pagato il contributo previsto.

Il depositante deve inviare il progetto inserito in busta sigillata, a mezzo raccomandata A.R., a ADI che custodirà la busta integra, senza dissigillarla, per quattro anni.

Qualora il depositante avesse necessità di fornire le prove di cui sopra, potrà richiedere in qualsiasi momento, la restituzione della busta sigillata contenente il progetto; dietro specifica richiesta la busta potrà essere trasmessa integra direttamente al Giudice o al Giurì del Design.

Poiché il contenuto della busta depositata presso il "Registro Progetti" rimane segreto, il deposito non crea alcuna preclusione ad un eventuale successivo Brevetto.

1.6 Clausola arbitrale / Controversie ed arbitrati

Nel contratto sarà inserita la seguente clausola (salvo l'alternativa di cui al punto 1.7):
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie tra le parti relative all'applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione del presente contratto, nonché al carattere individuale dell'opera o nel caso di trasformazioni, imitazioni o comportamenti sleali, le parti stesse si impegnano ad esperire un tentativo di conciliazione presso il Giurì del Design.

Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, le controversie aventi ad oggetto quanto sopra previsto tra il Committente e il Designer, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento arbitrale del Giurì del Design istituito presso l'ADI.

Il Giurì Arbitrale sarà composto di tre arbitri designati dal Presidente del Giurì tra i com-

ponenti del Giurì del Design o anche tra soggetti terzi esperti in materia di design. Il Giurì Arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto e avrà sede presso l'ADI in Milano, Via Bramante 29.

Le parti si impegnano a rimettere al giudizio del Giurì del Design le controversie con i terzi relativamente all'imitazione o allo sfruttamento abusivo o senza causa dell'opera realizzata ai sensi del presente contratto.

Il Giurì del Design in questo caso giudicherà solo secondo le norme del Codice di Autodisciplina del Design efficaci tra le parti del contratto e nei confronti di quei terzi che decidano di accettarle.

Il Giurì del Design

Costituito nel 1991 su iniziativa dell'ADI e della Confindustria, il Giurì del Design ha lo scopo di assicurare il rispetto del Codice di Autodisciplina, affinché le creazioni di disegno industriale siano realizzate con prestazioni originali senza sleali imitazioni o comportamenti e trovino adeguata tutela e valorizzazione.

Il Giurì del Design è composto da giuristi ed esperti designati dalla Confindustria e dall'ADI e precisamente da tre giuristi effettivi uno dei quali ha funzione di presidente, ed un giurista supplente, due designer ed un imprenditore nominati dall'ADI, due imprenditori ed un designer nominati dalla Confindustria, un esperto di problemi di mercato ed un esperto di problemi dei consumatori.

Il Giurì del Design afferma e tutela alcuni diritti fondamentali dei diversi soggetti coinvolti:

- *il diritto dell'utente a non essere tratto in inganno da comportamenti e proposte imitative;*
- *il diritto dell'impresa produttrice alla salvaguardia del valore dei suoi originali investimenti in progettazione e sviluppo;*
- *il diritto del progettista alla protezione dell'unicità dell'apporto professionale.*

I sette valori aggiunti del Giurì del Design

- 1. Il Giurì può accettare o rifiutare di esaminare un caso. La stessa accettazione certifica la serietà di una contestazione.*
- 2. L'esame della sleale appropriazione di un'opera altrui viene compiuto da un gruppo di esperti, portatori di diversi punti di vista e garantisce una valutazione organica e multidisciplinare.*
- 3. I tempi e i costi sono assai minori di quelli di un normale ricorso in Tribunale.*
- 4. Un tribunale può trovarsi relativamente a suo agio nel caso di una pedissequa e servile imitazione che violi un modello ornamentale in vigore; incontra invece assai maggiori difficoltà di intervento nel caso di prodotti palesemente derivati o ispirati.*

- 5. La decisione del Giurì, proprio perché autorevolmente espressa da addetti ai lavori, e anche nel caso in cui il convenuto decida di non accettarla, ha forte efficacia persuasiva ed assume un valore sanzionatorio nei diversi soggetti del segmento di mercato a cui il prodotto è indirizzato.*
- 6. La decisione del Giurì assume un valore "pro veritate" da offrire eventualmente al Giudice ordinario.*
- 7. Infine il Giurì non ha limitazioni geografiche di competenza e può esprimersi anche nei confronti di prodotti di aziende non italiane.*

Per accedere al Giurì del design l'interessato, progettista o impresa che sia, deve inoltrare un'istanza all'ADI; dopo un'analisi preliminare del caso il Giurì si potrà riunire ed emettere il giudizio.

I costi da sostenere per un giudizio del Giurì sono:

Imprese non Socie ADI Euro 1.500,00 Imprese Socie ADI Euro 750,00

Progettisti non Soci ADI Euro 375,00 Progettisti Soci ADI Euro 200,00

Queste somme sono dimezzate per chi accetta il contraddittorio di fronte al Giurì.

1.7 Regolamentazione dei diritti sul progetto

Il Designer dovrà preoccuparsi contrattualmente che il Committente rispetti la titolarità ed il diritto di proprietà dell'opera a favore del Designer.

I diritti di sfruttamento commerciale sull'opera in via esclusiva, a tempo determinato o indeterminato secondo l'accordo delle parti, spettano al Committente il quale si obbliga al pagamento dei compensi concordati. In caso di inadempimento da parte del Committente in relazione ai compensi concordati, il contratto di cessione potrà essere dichiarato risolto su iniziativa del Designer.

Il Designer dovrà preoccuparsi contrattualmente che il Committente certifichi e verifichi che la produzione risponda alle norme nazionali e internazionali di sicurezza e che assuma così ogni responsabilità civile e penale relativa alla loro non osservanza.

Qualsiasi progetto fatto conoscere dal Designer al Committente, e sul quale quest'ultimo non intenda acquisire i diritti di sfruttamento, rimane proprietà del Designer e il Committente dovrà impegnarsi a mantenere il massimo riserbo in proposito e a considerare quanto conosciuto quali informazioni segrete ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale.

Sarà previsto nel contratto il divieto di produrre direttamente o indirettamente derivazioni o imitazioni dell'oggetto progettato che modifichino in maniera rilevante sotto il profilo formale e/o funzionale l'opera del Designer.

Ogni modifica formalmente e/o funzionalmente rilevante dell'opera del Designer dovrà essere realizzata dal medesimo o con il suo consenso.

Il Designer dovrà preoccuparsi contrattualmente che il Committente non ceda i propri diritti di sfruttamento a terzi, senza avere preventivamente ottenuto il consenso del Designer.

Il Designer garantisce il Committente sul carattere individuale dei disegni e/o modelli e/o progetti e sull'originalità delle opere.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del Committente, anche nell'ipotesi che non si realizzi l'oggetto dell'incarico nei termini di tempo stabiliti dal contratto, i diritti di sfruttamento del progetto, la titolarità di ogni diritto di esclusiva e la proprietà di tutti i modelli, prototipi, bozzetti ecc. realizzati, ritorneranno in capo al Designer che potrà disporre liberamente di tutto ciò, con facoltà di cessione a terzi di tutti i diritti di sfruttamento economico.

Al momento della cessazione del rapporto per causa non imputabile al Designer, il Designer potrà acquistare dal Committente gli stampi dallo stesso predisposti per la realizzazione del prodotto ad un prezzo di favore non superiore ad 1/3 del prezzo di mercato.

Il risarcimento dovuto al Designer in caso di risoluzione da parte o per colpa del Committente sarà quello previsto dall'art. 125 del Codice della Proprietà Industriale (Risarcimento del danno).³

In caso di risoluzione del contratto per colpa del Designer sarà dovuto il risarcimento del danno secondo quanto previsto dall'art. 125 del Codice della Proprietà Industriale.

1.8 Patto di non concorrenza

Le parti possono prevedere l'inserimento nel contratto di una clausola che contempli il patto di non concorrenza vietando al Designer di realizzare altri progetti in un determinato settore di attività da definire con grande cura per la durata di cinque anni dalla data del contratto ex art. 2596 c.c.⁴

Comunque il patto non deve essere di estensione tale da escludere ogni possibilità di lavoro per il Designer e deve essere delimitato nel tempo (salvo comunque la possibilità di

(3) "Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto.

La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa ed alle presunzioni che ne derivano".

(4) Anche il patto di non concorrenza avrà un prezzo, nel senso che le parti possono concordare liberamente l'estensione dell'oggetto del divieto, ma anche in questo caso l'estensione sarà in funzione del corrispettivo. Anche la durata del patto di non concorrenza come la durata del contratto di cessione del diritto di sfruttamento economico in via esclusiva dell'opera sarà dalle parti valutata alla stregua di un'ottimizzazione del profitto che le stesse potranno ricavarne.

valere al massimo cinque anni) e nello spazio, oltre che nell'oggetto.

Il patto di non concorrenza naturalmente è valido soltanto nei confronti del Committente originario e cade in caso di fusioni, cessioni, trasformazioni, fallimento della società committente.

1.9 Vicende modificative dal lato soggettivo del rapporto

Qualora entrambe le parti del contratto siano persone fisiche l'eventualità che sopraggiungano vicende modificative del rapporto dal lato soggettivo rispetto alla posizione del Designer determina l'impossibilità della esecuzione della prestazione ex art. 1256 c.c. in considerazione dell'*intuitus personae* che la caratterizza. In questo caso cessa anche l'obbligo di non concorrenza.

Nel caso in cui invece tali vicende modificative sopraggiungano dal lato soggettivo del Committente, consistendo la prestazione dovuta da quest'ultimo in un *fare fungibile* (liquidazione di royalties) questa rimarrà comunque a carico degli eredi.

Qualora le parti del contratto siano società di capitali, il verificarsi di vicende straordinarie (fusioni, cessioni, trasformazioni, fallimento, ecc.) non influenzerà la permanenza del contratto, salvo che le parti abbiano diversamente previsto.

In caso di fusioni, cessioni, trasformazioni, fallimento, o di altre vicende modificative relative al Committente, può essere previsto in capo al Designer il diritto allo scioglimento del contratto, salvo la possibilità di stipulare con il nuovo titolare dell'azienda un nuovo accordo.

Lettere e contratto tipo

2

2.1 Lettera preliminare

Per ognuna delle forme di compenso riportate nel cap. 1.3, dopo i contatti preliminari, potrà essere formulata, in via preventiva, una lettera interlocutoria sullo schema di quella qui a seguito riportata:

Raccomandata A.R.

Spett.le

luogo data

Facendo seguito agli accordi verbali tra noi intercorsi nell'incontro del con i Sig.ri presso, con la presente confermiamo l'accettazione dell'incarico di da Voi conferitoci.

Nel caso non intendiate confermarci il suddetto incarico, Vi preghiamo di volercelo comunicare per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della presente; in mancanza di ciò ci riterremo impegnati a tutti gli effetti.

Resta inteso quanto concordato circa i tempi e cioè e circa i compensi e cioè

I nostri rapporti saranno ulteriormente precisati con successive scritture private e comunque in attesa o in mancanza di ciò varranno le norme del "Contratto Tipo" pubblicate dall'ADI (Associazione per il Disegno Industriale) in materia di rapporti tra Committente e Designer, e in particolare le clausole della scrittura privata.

Con i migliori saluti.

Il Designer

2.2 Contratto tipo

Scrittura Privata tra

-con sede in
rappresentata dal Signor,
C.F. e/o P.IVA; di seguito denominata COMMITTENTE

e tra

- con studio/sede in
C.F. P.I. di seguito denominato DESIGNER;

premesso che

- a) il COMMITTENTE è interessato a realizzare su progetto del DESIGNER, ed è disposto a fornire a quest'ultimo a tale scopo tutte le informazioni tecniche di cui dispone;
- b) il DESIGNER è interessato a prestare la propria opera per realizzare anche recandosi presso la sede del COMMITTENTE per esaminarne e studiarne i metodi di produzione;

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

1) Oggetto dell'incarico

1.1) Il COMMITTENTE affida al DESIGNER l'incarico per la progettazione di

1.2) L'allegato "A" al presente contratto contiene tutte le indicazioni e precisazioni utili a descrivere l'oggetto da realizzare a seguito della progettazione affidata al DESIGNER. (es. target, materiali, tipologia, immagine, definizione dell'uso, dimensione della serialità, normative ecc)

2) Il progetto

2.1) Il DESIGNER si obbliga a presentare al COMMITTENTE il progetto preliminare entro giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura, sulla base dell'indicazioni contenute nell'allegato "A", consensualmente determinato tra le parti.

Se il DESIGNER non consegna entro tale termine, che le parti considerano essenziale, il contratto può essere risolto su iniziativa del COMMITTENTE.

Il COMMITTENTE, entro giorni dalla consegna del progetto preliminare di cui sopra dovrà confermare per iscritto la propria eventuale accettazione o richiederne eventuali modifiche.

In mancanza di conferma o richiesta di modifica entro il termine richiamato, gli elaborati consegnati dal DESIGNER si considereranno accettati dal COMMITTENTE.

2.2) I progetti rifiutati dal COMMITTENTE dovranno essere immediatamente restituiti al

DESIGNER e rispetto agli stessi il COMMITTENTE non potrà far valere alcun diritto di sfruttamento economico e dovrà impegnarsi a mantenere il massimo riserbo considerando quanto conosciuto quali informazioni segrete ai sensi dell'art. 98 del Codice di Proprietà Industriale.

2.3) Il DESIGNER, a richiesta del COMMITTENTE, si obbliga ad apportare agli elaborati di cui all'art. 1 che precede, tutto quanto fosse ritenuto necessario da quest'ultimo per la migliore realizzazione e produzione di quanto progettato.

Il progetto definitivo dovrà essere presentato dal DESIGNER al COMMITTENTE, entro giorni dall'accettazione del progetto preliminare e sarà approvato dalle parti mediante sottoscrizione dei relativi elaborati.

2.4) Qualora nel corso della produzione del bene progettato il COMMITTENTE dovesse, per ragioni tecniche, o d'industrializzazione, apportare modifiche agli elaborati consegnati dal DESIGNER ed accettati, quest'ultimo fin d'ora presta il proprio consenso a tali modifiche che saranno eseguite in collaborazione ed in accordo con il DESIGNER medesimo.

Le modifiche formalmente e/o funzionalmente rilevanti, che non venissero accettate dal DESIGNER, determinano la risoluzione del contratto.

2.5) Al momento della cessazione del rapporto, non dovuta a causa imputabile al DESIGNER, il DESIGNER ha il diritto di acquistare e il diritto di prelazione sull'acquisto degli stampi predisposti dal COMMITTENTE per la realizzazione del prodotto ad un prezzo di favore non superiore ad 1/3 del prezzo di mercato.

3) Il prototipo

3.1) La realizzazione del prototipo avverrà entro giorni dalla data di consegna del progetto definitivo.

La produzione del bene di cui al progetto, inizierà entro giorni dalla data di realizzazione del prototipo.

3.2) Nel caso in cui tali termini non fossero rispettati per fatto e colpa imputabili al COMMITTENTE, il DESIGNER ha la facoltà di ritenere risolta la presente scrittura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 C.C., e gli sarà dovuto un importo forfettario di Euro

4) Riservatezza

4.1) Le parti espressamente garantiscono che manterranno estremamente riservate ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale tutte le informazioni apprese nell'esecuzione dell'incarico, le quali saranno esclusivamente utilizzate per la realizzazione del progetto relativo all'incarico.

4.2) Il dovere di riservatezza a carico delle parti permarrà anche successivamente all'avvenuta esecuzione dell'incarico oggetto della presente scrittura.

5) Atto di non concorrenza

5.1) Il presente incarico viene conferito in via esclusiva (tempo e/o territorio) al DESIGNER, il quale non potrà svolgere attività di progettazione a favore di terzi per (determinare con esattezza il contenuto del patto di non concorrenza che non deve essere di estensione tale da escludere ogni possibilità di lavoro per il Designer), per la durata di (massimo cinque anni) dalla data del contratto ex art. 2596 c.c.

Le parti possono concordare una diversa durata del patto di non concorrenza, ma se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio.

5.2) Per tale impegno è determinato un compenso integrativo al DESIGNER pari a Euro

5.3) L'impegno vale nei confronti del COMMITTENTE originario e cade in caso di fusioni, cessioni, trasformazioni, fallimento, o di altre vicende modificative relative al COMMITTENTE.

6) Vicende modificative dal lato soggettivo del rapporto

6.1) Qualora entrambe le parti del contratto siano persone fisiche l'eventualità che sopraggiungano vicende modificative del rapporto dal lato soggettivo rispetto alla posizione del DESIGNER determina l'impossibilità dell'esecuzione della prestazione ex art. 1256 c.c. in considerazione dell'*intuitus personae* che la caratterizza. In questo caso cessa anche l'obbligo di non concorrenza.

6.2) Nel caso in cui invece tali vicende modificative sopraggiungano dal lato soggettivo del COMMITTENTE, consistendo la prestazione dovuta da quest'ultimo in un *fare fungibile* (liquidazione di royalties) questa rimarrà comunque a carico degli eredi.

6.3) Qualora le parti del contratto siano società di capitali, il verificarsi di vicende straordinarie (fusioni, cessioni, trasformazioni, fallimento, ecc.) non influenzerà la permanenza del contratto, salvo che le parti abbiano diversamente previsto.

6.4) In caso di fusioni, cessioni, trasformazioni, fallimento, o di altre vicende modificative relative al COMMITTENTE, il DESIGNER ha facoltà di recedere dal contratto, salvo la possibilità di stipulare con il nuovo titolare dell'azienda un nuovo accordo.

7) Modalità e spese

7.1) Il DESIGNER, eseguirà l'incarico conferitogli sia presso i propri uffici, sia presso la sede o unità produttiva del COMMITTENTE, anche per esaminarne e studiarne i metodi di produzione.

7.2) Il COMMITTENTE provvederà ad assumere tutte le spese per realizzare i modelli,

i campioni e prototipi ritenuti necessari, lo stesso COMMITTENTE potrà delegare per tale incombenze il DESIGNER, peraltro sostenendo tutte le spese preventivate e concordate.

7.3) Al DESIGNER saranno rimborsate le spese documentate e preventivamente concordate per trasferte, riproduzioni dei disegni e fotografiche e quant'altro richiesto dal COMMITTENTE.

8) Diritti di privativa e diritto d'autore; divieti

8.1) È riservato al DESIGNER, sussistendone i presupposti di legge, il diritto di essere riconosciuto autore dell'opera progettata (copyright). Ogni diritto di sfruttamento economico e di uso del progetto commissionato allo stesso DESIGNER, è ceduto e riconosciuto in via esclusiva a tempo determinato o indeterminato a favore del COMMITTENTE.

La cessione, da considerarsi quale vicenda modificativa dal lato soggettivo del rapporto e come tale rientrante nella clausola sub n. 6, è da intendersi efficace sia per il mercato italiano che per quello estero, con facoltà del COMMITTENTE di cedere a terzi il diritto di sfruttamento economico e di uso del suddetto progetto, sempre che a carico del CESSIONARIO sia formalmente ed espressamente posto l'obbligo di adempiere a tutte le prestazioni previste a carico del COMMITTENTE con il presente contratto.

La validità di tale eventuale cessione sarà anche condizionata alla preventiva comunicazione al DESIGNER, da parte del COMMITTENTE, della cessione medesima.

8.2) Qualora, a seguito del progetto definitivo approvato e dei prototipi realizzati, sussistessero i presupposti di deposito e/o registrazione di titoli di proprietà industriale, gli stessi saranno effettuati a cura e spese del Committente che ne sarà titolare (ovvero che ne sarà titolare insieme al Designer), mentre il Designer sarà riconosciuto autore.

8.3) Il DESIGNER si obbliga a non realizzare progetti e/o parti di progetto tali da costituire imitazione anche parziale di quanto è oggetto della presente scrittura.

Il COMMITTENTE a sua volta si obbliga a non produrre, direttamente o indirettamente o commerciare beni che possano costituire semplici imitazioni o derivazioni, o parti di progetto, di quelli oggetto della presente scrittura.

9) Uso del nome del designer

Il COMMITTENTE dovrà citare il nome del DESIGNER, quale progettista del bene realizzato e di cui alla presente scrittura, anche in ogni comunicazione tecnica e di settore. Il DESIGNER dovrà consentire al COMMITTENTE di usare il proprio nome per scopi di comunicazione, negli ambiti preventivamente concordati.

10) Compensi

10.1) A royalties

10.1.1) A favore del DESIGNER il COMMITTENTE verserà i seguenti corrispettivi:

- a) contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura, la somma di Euro da considerare quale acconto royalties o cifra di incarico non restituibile
- b) una royalty del % sul fatturato di vendita del prodotto.

10.1.2) Il COMMITTENTE fornirà periodicamente (trimestre, semestre, ecc.) l'elenco delle fatture relative alle vendite effettuate.

Il DESIGNER avrà diritto di controllare direttamente, o tramite persona dallo stesso autorizzata, e gradita al COMMITTENTE, l'entità delle vendite.

I pagamenti saranno effettuati periodicamente (trimestre, semestre, ecc.) in via posticipata, in ragione delle vendite effettuate dal COMMITTENTE, e comunque entro giorni dalla scadenza del periodo di cui sopra.

10.1.3) Le royalties saranno dovute al DESIGNER anche in caso di cessione a terzi, da parte del COMMITTENTE, dei diritti di privativa derivante dalla presente scrittura; tale cessione è subordinata alla sottoscrizione da parte del subentrante o licenziatario di un contratto integrativo o sostitutivo del presente contratto.

Anche nel caso di cessione a terzi a seguito di liquidazione o fallimento d'azienda lo sfruttamento economico e d'uso del progetto commissionato al DESIGNER è subordinato alla sottoscrizione di quanto indicato al comma precedente.

In caso di liquidazione o fallimento d'azienda, qualora il progetto non fosse iscritto a bilancio il DESIGNER avrà il diritto di richiedere al COMMITTENTE, a titolo gratuito, la cessione dei diritti di privativa.

10.1.4) Il pagamento delle royalties sarà dovuto dal titolare del diritto di privativa e/o suoi licenziatari sino a che il prodotto realizzato sul progetto del DESIGNER sarà commercializzato.

10.2) A forfait

A favore del DESIGNER il COMMITTENTE verserà i seguenti corrispettivi:

- a) un acconto di Euro entro il;
- b) il saldo di Euro entro il, con le seguenti modalità:

10.3) A percentuale sul costo dell'opera

Con la sottoscrizione della presente scrittura il COMMITTENTE versa al DESIGNER un importo di Euro , a titolo di acconto. Il compenso complessivo dovuto al DESIGNER sarà determinato a consuntivo, e sarà pari al % del costo dell'opera, che le parti valuteranno di comune accordo.

10.4) A vacanza

A titolo di onorario al DESIGNER, il COMMITTENTE corrisponderà un importo di Euro, per ogni, da liquidarsi entro

11) Clausola compromissoria

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie tra le parti relative all'applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione del presente contratto, nonché al carattere individuale dell'opera o nel caso di trasformazioni, imitazioni o comportamenti sleali, le parti stesse si impegnano ad esperire un tentativo di conciliazione presso il Giurì del Design.

Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, le controversie aventi ad oggetto quanto sopra previsto tra il Committente e il Designer, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento arbitrale del Giurì del Design istituito presso l'ADI.

Il Giurì Arbitrale sarà composto di tre arbitri designati dal Presidente del Giurì tra i componenti del Giurì del Design o anche tra soggetti terzi esperti in materia di design.

Il Giurì Arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto e avrà sede presso l'ADI in Milano, Via Bramante 29.

Le parti si impegnano a rimettere al giudizio del Giurì del Design le controversie con i terzi relativamente all'imitazione o allo sfruttamento abusivo o senza causa dell'opera realizzata ai sensi del presente contratto.

Il Giurì del Design in questo caso giudicherà solo secondo le norme del Codice di Autodisciplina del Design efficaci tra le parti del contratto e nei confronti di quei terzi che decidano di accettarle.

12) Responsabilità

Il COMMITTENTE espressamente assume ogni responsabilità connesse alla qualità e sicurezza del bene oggetto del progetto commissionato al DESIGNER, con espressa manleva di quest'ultimo.

13) Codice di autodisciplina e regolamento arbitrale

Nell'esecuzione del presente contratto il COMMITTENTE e il DESIGNER si obbligano ad attenersi alle norme del Codice di Autodisciplina pubblicato dal Giurì del Design nonché alle norme del Regolamento arbitrale del Giurì del Design.

14) Recesso

Sia al DESIGNER che al COMMITTENTE è attribuita la facoltà di recedere, per comprovato e giustificato motivo, dalla presente scrittura. In tale caso, il DESIGNER sarà compensato

per l'attività svolta e/o per l'apporto fornito per lo sviluppo del progetto; al COMMITTENTE saranno riconosciute le spese sostenute.

15) Clausola risolutiva espressa

15.1) In caso di inadempimento delle prestazioni a carico di ciascuna delle parti, così come previste agli artt. 2.2), 2.3), 10) che precedono, la parte adempiente avrà facoltà di ritenere risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con diritto al risarcimento del danno ex art. 125 del Codice della Proprietà Industriale.

15.2) In caso di risoluzione del presente contratto, il DESIGNER può chiedere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure dell'attestato di registrazione a far data dal momento del deposito ai sensi dell'art. 118, comma III, lett. a) del Codice di Proprietà Industriale.

15.3) In caso di cessazione, da parte del COMMITTENTE, della commercializzazione del bene progettato, per un periodo di mesi 6, così come nel caso in cui il bene progettato fosse commercializzato su base annuale al di sotto dei minimi indicati nell'allegato "A" alla presente scrittura, il DESIGNER ha facoltà di ritenere risolta quest'ultima, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., con diritto a riacquistare a titolo gratuito tutti i diritti di sfruttamento economico e di uso del bene progettato, oltre al diritto al risarcimento del danno ex art. 125 del Codice di Proprietà Industriale.

16) Trasferibilità

Il presente accordo si trasferisce agli eredi e/o agli aventi causa della parte committente. Gli eredi e/o gli aventi causa del DESIGNER non subentrano all'obbligo di realizzare il progetto, salvo diverso accordo; qualora invece il progetto sia già stato realizzato, ogni compenso dovuto sarà percepito dagli eredi e/o dagli aventi causa del DESIGNER.

17) Norme adi

Si conviene da entrambe le parti l'accettazione delle "Norme di Carattere Generale per le Prestazioni Professionali dei Designer" pubblicate dall'ADI (Associazione per il Disegno Industriale) e delle quali entrambe le parti dichiarano di essere a conoscenza.

Data

Timbro e firma COMMITTENTE

firma DESIGNER

.....

.....

Le parti dichiarano di avere preso completa visione e conoscenza di tutte le clausole sopra riportate, e di approvare specificamente, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti

2) Il progetto; 3) Il prototipo; 5) Patto di non concorrenza; 8) Diritti di privativa e diritto d'autore; 10) Compensi; 11) Clausola compromissoria; 12) Responsabilità; 14) Recesso; 15) Clausola risolutiva espressa; 16) Trasferibilità; 17) Norme ADI.

Data

Timbro e firma COMMITTENTE

firma DESIGNER

.....

.....

**ADI Associazione
per il Disegno
Industriale**

Via Bramante 29
20154 Milano
tel. 02 33100241
info@adi-design.org
www.adi-design.org

Progetto grafico:
Noorda Design (Bob Noorda
e Stefano Rivolta)

Finito di stampare nel mese
di settembre, anno 2007,
a cura di Verga Arti Grafiche S.r.l.
Printed in Italy